

In questo numero:

- **Novità semplificazioni nel decreto <crecita>**
- **IVA: precisazioni per la detrazione dell'imposta**
- **IVA: operazioni esenti e applicazione del pro rata di detraibilità**
- **Accertamento: utilizzabili tutti i dati reperiti**
- **Responsabilità del professionista in materia fiscale e previdenziale per gli atti compiuti**

LEGAL

- **Antisindacale la mancata comunicazione al sindacato dei nominativi dei dipendenti neo assunti**

NOVITA' SEMPLIFICAZIONI NEL DECRETO <CRESCITA>

Tra gli emendamenti approvati nei giorni scorsi, che saranno inseriti in sede di conversione del **decreto crescita**, vi sono diverse misure tese alla **semplificazione** fiscale. Tra quelle maggiormente gradite dai contribuenti vi è senz'altro la **non tassabilità dei canoni di locazione non percepiti, a partire dall'intimazione di sfratto o dall'ingiunzione di pagamento**. Al momento, come tutti sanno, è prevista in ogni caso la tassazione dei canoni pattuiti nel contratto, anche se non riscossi, **fino alla conclusione del procedimento** di convalida di sfratto per morosità. L'unico aspetto discutibile è che la **decorrenza** di questo provvedimento (ovviamente, dopo l'approvazione definitiva della legge) è limitato ai **contratti di locazione stipulati a partire dall'1.1.2020**.

IVA: PRECISAZIONI PER LA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

E' opportuno ricordare le condizioni di **detraibilità dell'IVA**, in relazione al **compimento dell'operazione** ed alla **registrazione** della relativa **fattura**. Secondo i principi comunitari (art. 167, direttiva 2006/112/CE), recepiti dal nostro ordinamento, i principali **requisiti** per poter detrarre l'imposta sono i seguenti: - il diritto alla detrazione (per il cliente) sorge quando l'erario ha diritto di esigere l'imposta (dal fornitore), ossia quando si è verificato il **fatto generatore dell'imposta**; - il **documento** deve essere **in possesso del cliente e registrato**; - l'**acquisto** da parte del cliente deve essere **inerente**. Quindi, ad esempio, nel caso in cui si sia ricevuta e registrata il 14 marzo una fattura differita, relativa ad operazioni compiute nel mese di febbraio, la relativa imposta potrà confluire nella liquidazione periodica del mese di febbraio (da effettuarsi entro il 15 marzo). Stesso principio, a maggior ragione, vale per le fatture immediate. L'**eccezione** all'indicazione di cui sopra è invece costituita dalle **operazioni compiute l'anno precedente**, la cui **fattura ricevuta dopo l'1 gennaio successivo** sarà **registrata a parte** e indicata in **dichiarazione annuale** entro il 30 aprile successivo.

IVA: OPERAZIONI ESENTI E APPLICAZIONE DEL PRO RATA DI DETRAIBILITA'

Una recente sentenza della Cassazione (n. 8813/2019) offre lo spunto per approfondire la tematica della **detraibilità dell'IVA** in presenza di **operazioni esenti** (art. 10 D.P.R. n. 633/1972), in funzione dell'applicabilità o meno del **pro-rata di detraibilità** (art. 19-*bis*, stesso decreto). In presenza di un importo rilevante di **interessi attivi** (addirittura superiore a quello dell'attività tipica), derivanti da **impiego di liquidità**, ma realizzati **non** in relazione all'**attività propria dell'impresa**, i giudici di cui sopra hanno stabilito dovesse applicarsi il pro rata di detraibilità. Tale orientamento, tuttavia confligge con l'indirizzo comunitario, che propone una diversa chiave di lettura, come stabilito nelle sentenze della Corte di Giustizia n. C-77/01 e C-378/15. Secondo i giudici della UE, infatti, le **operazioni finanziarie** sono da assoggettare a **pro rata soltanto** se sono **rilevanti gli acquisti di beni e servizi soggetti ad IVA** utilizzati per l'effettuazione delle stesse. Quindi, come noto, nella generalità dei casi, il compimento di operazioni finanziarie (esenti IVA) non richiede acquisti di beni e servizi soggetti ad IVA (e quindi, in tale ipotesi, il problema del pro-rata non dovrebbe rilevare).

ACCERTAMENTO: UTILIZZABILI TUTTI I DATI REPERITI

Sono ormai numerose le sentenze della Cassazione (la più recente è la n. 29546 del 16.11.2018) con le quali è giudicata legittima, ai fini dell'accertamento, l'**acquisizione di documentazione extracontabile**, non solo presso l'abitazione dell'amministratore e dei soci, ma **anche presso terzi** (ad esempio, clienti). Nello specifico, sono stati giudicati **probanti un brogliaccio ed appunti** manoscritti, redatti su di un **post-it**, reperiti presso clienti. Su quest'ultimo documento era riportato il **prezzo della merce acquistata** superiore a quello indicato in fattura. In definitiva, in linea con le disposizioni previste dall'art. 39, comma I, lett. d-, del D.P.R. n. 600/1973, i dati ed elementi acquisiti esternamente al regolare impianto contabile del contribuente, e utilizzati ai fini della ricostruzione di singole componenti, possono consistere sia in **prove dirette**, materiali o documentali, sia in **elementi indiziari o ragionamenti presuntivi o logico-deduttivi** che, tuttavia, devono possedere i requisiti della **gravità, precisione e concordanza**.

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALE PER GLI ATTI COMPIUTI

Recenti ordinanze della Cassazione hanno evidenziato le **responsabilità del professionista** in occasione dell'assistenza a clienti, a proposito della **violazione di norme fiscali**. In particolare, nel primo caso, un consulente del lavoro, in un'operazione di **cessione di ramo d'azienda**, aveva condiviso coi clienti la dichiarazione di un **valore di avviamento** nettamente inferiore a quello poi **accertato dall'Ufficio** (ordinanza n. 13828 del 22.5.2019). Nel secondo caso, un **notaio** aveva redatto una **dichiarazione di successione**, esponendo i **valori indicati dai clienti** (ordinanza n. 13592/2019). In entrambi i casi è stata ravvisata la responsabilità del professionista, in quanto, tra i doveri che gli fanno capo, vi è anche quello di adempiere le prestazioni professionali con **diligenza qualificata** ex art. 1176, comma II, del Codice civile, che, secondo le interpretazioni dei giudici, impone al professionista di prestare una consulenza che sia funzionale non solo a realizzare lo scopo dell'operazione, ma **anche al rispetto dei doveri imposti dalle norme fiscali**. Inoltre, il professionista deve **rendere note ai committenti** le potenziali **conseguenze** dannose derivanti da una **dichiarazione non veritiera**.

LEGAL**ANTISINDACALE LA MANCATA COMUNICAZIONE AL SINDACATO DEI NOMINATIVI DEI DIPENDENTI NEO ASSUNTI**

La **trasmissione all'Associazione sindacale di elenchi meramente numerici dei lavoratori neo assunti, senza alcuna indicazione dei loro nominativi**, costituisce di per sé una **condotta datoriale idonea a ledere la libertà e l'attività sindacale**, in quanto **limita** la possibilità di **trasmissione ai lavoratori di informazioni provenienti dal sindacato ed impedisce l'opera di proselitismo**. È quanto disposto dalla **Corte di Cassazione - Sez. Lavoro**, con **Ordinanza n. 14060/19**, a conferma della decisione della competente Corte d'Appello, che aveva accertato il carattere antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), della condotta così attuata da una società. Quest'ultima, in particolare, violando una specifica disposizione dell'accordo aziendale concernente le comunicazioni periodiche obbligatorie del datore di lavoro alle organizzazioni sindacali, aveva omesso di comunicare loro gli elenchi nominativi dei dipendenti neo assunti e del loro ruolo aziendale, trasmettendo al contrario solo alcuni elenchi numerici privi di dette indicazioni. Tale condotta, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto tuttavia ritenersi giustificata alla luce del comportamento poi tenuto dalle organizzazioni sindacali, le quali, seppur rese edotte dell'impossibilità per la società di indicare i nomi e i cognomi dei lavoratori per ragioni di privacy, non avevano sollevato alcuna contestazione in merito. L'illiceità della condotta è stata però successivamente confermata dai Giudici di legittimità con rigetto del ricorso presentato dalla società ricorrente. Come precisato dalla Suprema Corte, invero, **per integrare gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori è, infatti, "sufficiente che il comportamento controverso leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali"**. Non è pertanto necessario che ricorra né uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né una concreta limitazione della libertà sindacale, in quanto **"ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero"**.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	30/05/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	30/05/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	30/05/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,320	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,113	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	283,7	246,9	157,5
6 mesi	-0,247	-0,240	-0,271	Euro - yen	122,10	125,85	135,01				
1 anno	-0,163	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.